



COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
 protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
 Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 79 del 06/10/2021	Oggetto: Certificazione verde CoViD-19 e obblighi del datore di lavoro - definizione della procedura e delle modalità operativa di verifica. presa d'atto e recepimento. Direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sei** del mese di **ottobre** alle ore **13:00** presso la Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaca	Carta Patrizia	Si	
Vicesindaco	Congiu Giuseppe	Si	
Assessore	Manca Alessandra	Si	
Assessore	Conversi Enrico	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Assume la Presidenza **Patrizia Carta** nella sua qualità di **Sindaca**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott.ssa Emanuela Stavole** in qualità di **Segretaria Comunale**.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni.

Visto lo Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 Gennaio 2010 e s.m.i.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28.02.2020 e successive variazioni.

Vista la normativa nazionale e regionale recanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visti:

- Il DPCM 23/09/2021: rientro in presenza dei lavoratori e cessazione delle attività in lavoro agile emergenziale
- Il D.L. 127/2021 del 21/09/2021 - “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Dato atto che secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 23/09/2021, nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 la modalità ordinaria di lavoro torna a essere quella in presenza, a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021.

Preso atto che da tale data, pertanto, non sarà più possibile avvalersi dell’istituto del lavoro agile in emergenza, fatta eccezione per gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, per le autorità amministrative indipendenti, per la CONSOB e per la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Ritenuto che il rientro in presenza dovrà avvenire in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure destinate a prevenire la diffusione della CoViD-19, così come definite dalle competenti Autorità Sanitarie e declinate nel contesto lavorativo attraverso il protocollo anti-contagio e l’addendum alla valutazione dei rischi, già adottati da questo Ente.

Appurato che la ratio della disposizione normativa, che non consente di avvalersi oltre la data del prossimo 15 ottobre del lavoro agile emergenziale, è da ricercarsi nell’obiettivo di sostenere cittadini e imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La PA, infatti, deve essere messa nelle condizioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa che, in ragione dell’estensione dell’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, ha consentito il rientro in sicurezza dei dipendenti pubblici.

Considerato, per quanto sopra esposto, al fine di garantire la presenza in servizio dell’intera forza lavoro alla data del prossimo 15 ottobre, dovrà essere disposto il rientro in presenza di tutti i lavoratori, secondo delle regole precise.

Appurato che le disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto – Legge 21 settembre 2021, n.127, recante “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”, stabiliscono che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche (art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/01), ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso detti enti, anche sulla base di contratti esterni, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Precisato che tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Evidenziato che il rispetto dell’obbligo è posto in capo ai Datori di Lavoro, che quindi devono:

- verificare il possesso e richiedere l’esibizione della certificazione verde Covid del personale di cui all’art. 1 comma 1 e di tutti i soggetti di cui all’art.1, comma 2. (Art. 1, comma 4, D.L. 127/2021);
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (Art.1, comma 5, D.L. 127/2021);
- definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (Art.1, comma 5, D.L. 127/2021).

Preso atto che, in attesa che vengano emanate linee guida da parte del DFP o della Conferenza Unificata, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune ha redatto uno schema di procedura recante le modalità per le verifiche del possesso di un certificato verde in corso di validità per accedere ai luoghi di lavoro, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto, considerando altresì che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2: “La disposizione (...) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.” - Ancora, il comma 5 dello stesso articolo dispone che l’obbligo di esibizione della Certificazione Verde si applichi altresì: “(...) ai soggetti titolari di cariche elettive o di

cariche istituzionali di vertice (...).”.

Appurato che la **PROCEDURA DI VERIFICA** predisposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è la seguente:

All'ingresso del luogo di lavoro, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, chiedono a ciascun soggetto obbligato - qualora non esentato dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute - l'esibizione della certificazione COVID-19 al fine di verificarne la validità e, se necessario, a detti soggetti è richiesto di dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. La verifica dovrà essere svolta prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro con sistematicità o a campione, nei confronti dei seguenti soggetti:

1. personale dipendente, anche a tempo determinato;
2. soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni (in tale ipotesi il controllo sul rispetto delle vigenti prescrizioni è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro);
3. soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il processo di verifica delle Certificazioni Verdi prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, reso disponibile dal datore di lavoro, sul quale grava altresì l'obbligo di istruire l'incaricato delle attività di controllo. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore e può funzionare anche offline. Detta funzionalità, prevista espressamente dal manuale d'uso, consente lo svolgimento delle attività di verifica anche dove non sia disponibile una connessione stabile alla rete.

Tuttavia, il device utilizzato non può restare sempre sconnesso. A prevederlo è il flusso di sincronizzazione di VerificaC19, il quale tramite la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, prevede: a. "Richiamo periodico al gateway Europeo che funge da collettore per le chiavi pubbliche dei singoli Stati Membri "; b. "Aggiornamento delle chiavi pubbliche valide.

Alla prima installazione l'app scarica, tramite questo servizio della Piattaforma nazionale, tutte le chiavi presenti nel database europeo. Ogni 24 ore l'App interroga il servizio e scarica la lista delle chiavi valide. Nel fare questa operazione confronta i dati scaricati con quelli già presenti nella lista salvata localmente e aggiorna la propria base dati (inserendo le nuove chiavi e eliminando quelle vecchie) ". Almeno una volta al giorno, dunque, il device utilizzato per la validazione dovrà collegarsi alla rete mediante una SIM con traffico dati all'interno, oppure mediante connessione ad una rete Wifi per l'aggiornamento delle chiavi. In assenza di aggiornamenti l'app vedrà inibita la possibilità di validare i Green Pass e, quindi, di operare le verifiche poste dal legislatore a carico del datore di lavoro. L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

- *La certificazione è richiesta dall'incaricato alla verifica (verificatore) al lavoratore che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).*
- *L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.*
- *L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la certificazione sia valida.*
- *L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore intestatario della stessa.*
- *L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.*

ESITO DEL CONTROLLO

All'esito del controllo giornaliero, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, secondo l'art. 1 comma 8, trasmettono al Prefetto gli atti relativi alle violazioni accertate e contestate, indicando le generalità di coloro i quali, sottoposti ad accertamento, siano risultati non possedere o abbiano rifiutato di esibire una regolare certificazione covid-19 o altra documentazione idonea, comprovante l'esenzione alla vaccinazione.

Il lavoratore che comunichi di non avere il passaporto verde o comunque di non poterlo esibire nel momento del controllo prima dell'accesso al luogo di lavoro, ai sensi dell'art.1, comma 6 del D.Lgs 127/2021: "(...) è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati."

SANZIONI

Fermo restando il divieto di accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde, qualora un lavoratore, in spregio alle vigenti disposizioni per la prevenzione dei contagi da CoViD-19, acceda ai luoghi di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di

appartenenza (Cfr. disposizioni di cui all'Art. 1, commi 7 e 8).

Per i Datori di Lavoro che vengono meno agli obblighi di cui all'art.1 commi 4 e 5, nonché per la violazione dei cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1,3,5, 9 della L. 22 maggio 2020, n. 35.

Di seguito si riporta, per comodità di lettura il testo della norma citata. L. 35/2020, Art. 4. Sanzioni e controlli (1) Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo. (...) (3) Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (...) (5) In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. (...) (9) Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Visti gli atti predisposti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.):

- All. 1: Direttiva datoriale
- All.2: Provvedimento di nomina degli incaricati del controllo

Ritenuto opportuno che, l'Amministrazione adotti idonee misure, sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Costatato che le misure di cui sopra saranno adottate dal datore di lavoro sentiti il R.S.P.P., il Medico Competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ritenuto opportuno dare le seguenti direttive ai Responsabili di Servizio:

- il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza dovrà provvedere all'approvazione, in qualità di datore di lavoro, della PROCEDURA DI VERIFICA predisposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) sopra riportata;
- il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, in qualità di datore di lavoro, dovrà adottare i seguenti atti, come predisposti dal RSPP:
 - o All. 1: Direttiva datoriale
 - o All.2: Provvedimento di nomina degli incaricati del controllo
- tutti i Responsabili di Servizio dovranno vigilare e collaborare con il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, sul corretto adempimento di quanto riportato nella presente deliberazione.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Preso atto che sulla proposta non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta, per il momento, effetti diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto e recepire la PROCEDURA DI VERIFICA predisposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) come sopra riportata.

Di dare le seguenti direttive ai Responsabili di Servizio:

- il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza dovrà provvedere all'approvazione, in qualità di datore di lavoro, della

PROCEDURA DI VERIFICA predisposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) sopra riportata;

- il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, in qualità di datore di lavoro, dovrà adottare i seguenti atti, come predisposti dal RSPP:
 - All. 1: Direttiva datoriale
 - All.2: Provvedimento di nomina degli incaricati del controllo
- tutti i Responsabili di Servizio dovranno vigilare e collaborare con il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, sul corretto adempimento di quanto riportato nella presente deliberazione.

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, per quanto di competenza, dei conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaca Patrizia Carta	Segretaria Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole
----------------------------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 05/10/2021

Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **06/10/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Abbasanta, 06/10/2021

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **07/10/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Abbasanta, 07/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 07/10/2021